



ECMS: controlli, margin call e cash collateral

Seminario banche
22 giugno 2021

Raimondo Gabrielli
Banca d'Italia
Servizio Operazioni sui Mercati



Indice

- ❑ Controlli sui Titoli
- ❑ Controlli sui Prestiti Singoli
- ❑ Margin Call
- ❑ Cash Collateral
 - Mobilisation/demobilisation
 - Automatic mobilisation/demobilisation
 - Conversion of Cash to Collateral



Controlli sui Titoli (ex-ante)

In linea con il quadro attuale, l'ECMS continuerà ad effettuare i seguenti controlli:

- **Controlli ex-ante** (al momento della mobilizzazione):
 - Validazione della segnalazione (**validation checks**) → error code
 - Idoneità del titolo (**eligibility checks**) → error code;
 - Utilizzabilità del titolo (**close links e tax certification status checks**) → error code.
 - Idoneità del link (**custody chain and eligible link check**) → error code.

È opportuno ricordare che la controparte rimarrà comunque responsabile del rispetto delle regole previste dal *collateral framework* dell'Eurosistema sull'utilizzo dei titoli.



Controlli sui Titoli (ex-post)

In linea con il quadro attuale, l'ECMS continuerà ad effettuare i seguenti controlli:

- **Controlli ex-post** (successivi alla mobilitazione):
 - Idoneità del titolo (*eligibility checks*);
 - Utilizzabilità del titolo (*close links checks*) → sanzione;
 - Limiti di concentrazione (*concentration limit checks*) → sanzione, a meno che il superamento del limite sia dovuto alla rivalutazione serale delle garanzie.

È opportuno ricordare che la controparte rimarrà comunque responsabile del rispetto delle regole previste dal *collateral framework* dell'Eurosistema sull'utilizzo dei titoli.



Controlli sui Titoli (ex-post)

Nel caso di **perdita di idoneità** il valore cauzionale viene azzerato e la controparte riceve un report U2A con i titoli da ritirare.

Nel caso di **non utilizzabilità o di superamento del limite di concentrazione** la NCB informa la controparte per il ritiro del titolo non utilizzabile o per sanare il superamento del limite.

(E' in corso di analisi la realizzazione di funzioni di inquiry tramite GUI ECMS per le controparti)

Se entro la giornata operativa la situazione non è stata risolta, la NCB effettua il *credit freezing* per il valore del cauzionale non utilizzabile.



Controlli sui Prestiti Singoli (ex-ante)

L'ECMS oltre ad effettuare **gli attuali controlli**, introdurrà anche il **controllo ex-ante sui *close links***:

- **Controlli ex-ante**

- Validazione del Credit Claim file (***technical checks***);
- Validazione delle Istruzioni (***business validation checks***);
- Idoneità e utilizzabilità del Credit Claim (***eligibility checks + close link checks***).



Controlli sui Prestiti Singoli (ex-post)

- **Controlli ex-post** (successivi alla mobilizzazione):
 - Idoneità e utilizzabilità del Credit Claim (***eligibility checks + close link checks***). -> azzeramento del valore del prestito.

Il controllo è in sede rivalutazione serale, ma anche intraday nel caso di aggiornamento delle PD IRB.

Per le evidenze riscontrate in sede di rivalutazione serale, la BCN informa la controparte per segnalare la necessità di ritirare il prestito (che rimane nell'E/C a valore zero).



Margin Call (premessa)

A seguito della costituzione di nuove garanzie, della richiesta di svincolo e della rivalutazione giornaliera, l'ECMS ricalcola il valore cauzionale del pool e dell'esposizione in essere.

Gli incrementi/decrementi del valore cauzionale del pool accrescono/riducono di pari importo la linea di credito infragiornaliera nel *CLM Main Cash Account* (per le banche a ciò abilitate) o il valore del pool utilizzabile per eventuali operazioni di politica monetaria di finanziamento.



Margin Call (premessa)

Nella fase di rivalutazione giornaliera, i decrementi del valore del pool possono determinarsi a seguito di varie cause, ad esempio:

- ✓ modifiche del valore delle variabili utilizzate per la valutazione delle garanzie (prezzo telquel, haircut, tasso di cambio, pool factor, PD ecc.);
- ✓ scadenza;
- ✓ perdita di idoneità;
- ✓ rimborso di un FTD;
- ✓ ecc.



Margin Call (definizione)

Se i decrementi del valore cauzionale del pool e/o l'incremento giornaliero del valore delle operazioni finanziamento rendono il valore cauzionale del pool complessivo, al netto del *credit freezing*, non più sufficiente a garantire l'intera esposizione della controparte (c.d. **situazione di incapacienza**), l'ECMS invia una notifica di **Margin Call** alla Controparte via A2A.

(Margin Call) = Collateral position value - Credit position value



(Margin call) = Collateral Position – Credit Position

COLLATERAL POSITION

- Mobilised marketable assets;
- Mobilised non-marketable assets (Credit Claims and additional Credit Claims);
- Tri-party positions;
- FTD used as collateral;
- Externally Managed Collateral;
- Cash as collateral.

CREDIT POSITION

- Open Market operations (Liquidity Providing Operation);
- Standing facilities (including Marginal Lending operations);
- Credit freezing



Margin call (notifica)

La controparte che ha ricevuto una notifica A2A di Margin Call (colr.003), dovrà versare ulteriori garanzie per ripianare l'incapienza (titoli e/o prestiti).

Se l'incapienza è risolta solo parzialmente, sarà prodotta una nuova notifica con l'importo dell'incapienza residua.

La risoluzione totale dell'incapienza non sarà invece notificata dal sistema, ma la controparte potrà verificare a video la situazione aggiornata del pool.



Cash Collateral (mobilisation)

La controparte che ha ricevuto una notifica di Margin Call, qualora non disponga di attività idonee (titoli e/o prestiti) da conferire a garanzia per ripianare l'incapienza, può costituire temporaneamente contante come garanzia, ***Cash Mobilisation Instruction (in U2A or A2A mode – pacs.010)***.

Si ricorda che nel Pool dedicato alla copertura delle operazioni di finanziamento Eurosystema, **il contante può essere utilizzato solo in presenza di una *Margin Call***, ovvero unicamente per sanare un'incapienza.



Cash Collateral (mobilisation)

Se i controlli della richiesta hanno esito positivo, l'ECMS invia una richiesta di addebito del MCA della controparte.

Se l'addebito va a buon fine l'ECMS riconosce il corrispondente valore come *collateral* nel conto pool della controparte, che riceve una notifica di conferma (pacs.002).

Le giacenze detenute dall'ECMS a titolo di *cash collateral* sono remunerate al tasso stabilito per le operazioni di deposito overnight e **gli interessi maturati sono calcolati giornalmente e aggiornano direttamente il valore del *cash collateral*.**



Cash Collateral (demobilisation)

La controparte può inviare una ***cash demobilisation instruction (pacs.009)***.

L'ECMS calcola il massimo valore possibile che può essere demobilizzato, che dipenderà sia dal valore del cash mobilizzato sia dal valore dell'over collateral.

Se l'importo calcolato è:

- ✓ positivo, l'ECMS riduce la posizione di garanzia e accredita di conseguenza il rispettivo conto CLM (pacs.002 confirmed);
- ✓ uguale o inferiore a zero, l'ECMS rifiuta l'istruzione (pacs.002 rejected);



Cash Collateral (Automatic Mobilisation/Conversion)

- Se entro il cut-off time **(17:00)** la controparte non ha risolto la *Margin Call* attraverso il conferimento di ulteriori garanzie (titoli, prestiti, contante) l'ECMS genera un'***Automatic Cash Mobilisation Instruction***.
- In presenza di una *Margin Call* non risolta, a seguito di una *Corporate Action* (*pagamento cedola, rimborso parziale o totale di un titolo*) o del rimborso di una *operazione di Fixed Term Deposit*, la BCN può inviare una ***Conversion of Cash to Collateral Instruction*** per convertire in *cash collateral* il *cash flow* da riconoscere alla Controparte. L'importo è calcolato dall'ECMS e corrisponde al minimo tra l'importo necessario per risolvere la *Margin Call* e l'importo del pagamento dovuto alla Controparte. Se l'importo del pagamento dovuto alla controparte è superiore al valore necessario per risolvere la *Margin Call*, la differenza è di norma accreditata alla controparte.



Cash Collateral (Automatic DeMobilisation)

Durante il processo di rivalutazione serale del pool (19:00-19:30) l'ECMS, dopo aver aggiornato il valore del *cash collateral* (calcolo interessi), calcola il valore massimo del *cash* che può essere demobilizzato senza creare un'incapienza e genera un' ***Automatic Cash Demobilisation Instruction***.



**Grazie per
l'attenzione**



Concentration limit (definizione)

Articolo 141

Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti che hanno con essi stretti legami

1. Una controparte non presenta o utilizza quali garanzie strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tali garanzie emesse dall'ente creditizio o da altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, **superi il 10% del valore totale delle attività utilizzate come garanzie dalla controparte medesima**, al netto dello scarto di garanzia applicabile.



Concentration limit (eccezioni)

Articolo 141 (continua)

Tale soglia non si applica nei seguenti casi:

- a) se il valore di tali attività **non supera 50 milioni di EUR**, al netto di tutti gli scarti di garanzia applicabili;
- b) qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114 [**GGBBs**];
- c) se tali attività sono emesse da un'agenzia [**recognised agencies**], una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale [**recognised supranational issuers**].



Close links (definizione)

GD Articolo 138

Stretti legami tra le controparti e l'emittente, il debitore o il garante di attività idonee

1. Indipendentemente dal fatto che un'attività soddisfi i criteri di idoneità, una controparte non presenta o costituisce in garanzia attività emesse, dovute o garantite dalla controparte stessa o da qualsiasi altro soggetto con cui questa abbia stretti legami.
2. Per «stretti legami» (close links) si intende una delle situazioni seguenti, nelle quali la controparte e l'altro soggetto indicato nel paragrafo 1 presentano un legame:
 - a) la controparte detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto;
 - b) l'altro soggetto detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte;
 - c) una parte terza detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto.



Close links (eccezioni GD Articolo 138 (a))

GD Articolo 138 (continua)

3. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

a) stretti legami, come definiti al paragrafo 2, risultanti dall'esistenza di un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale e che è

(i) un soggetto che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte, oppure

(ii) una parte terza che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto, purché non esistano altri stretti legami tra la controparte e l'altro soggetto, diversi da stretti legami risultanti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale;



Close links (eccezioni GD Articolo 138 (b), (c), (d))

b) obbligazioni garantite legislative del SEE [*Legislative CBBs*] che:

- i) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 [*CRR*];
- ii) non contengono nel loro pool di garanzie strumenti di debito non garantiti emessi dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto avente stretti legami con tale controparte, come definiti al paragrafo 2, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale [*GGBBs*]; e
- iii) sono munite di un rating ECAI all'emissione come definito alla lettera a) dell'articolo 83 che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter [*Issuer-Surveillance reports*];

c) *RMBD* [*Residential Mortgage backed Securities*] e *DECC* [*Debt Instrument backed by eligible credit Claims*] non negoziabili;

d) le multi-cédulas emesse prima del 1° maggio 2015, nel caso in cui le cédulas sottostanti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

